

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe del servizio di fognatura per l'anno 2022 a decorrere dal 01.01.2022 ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e delle deliberazioni della G.P. n. 2517 del 28.11.2006 e n. 2436 del 09.11.2007.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il punto 1.3 del Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 avente ad oggetto "Modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua e bonus idrico" che rimanda alla formulazione di nuovi modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura a partire dall'esercizio 2023. Per l'anno 2022 continuano pertanto a valere i principi fissati per gli anni precedenti.

Preso atto che la Giunta Provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, ha approvato le linee guida ed i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2001.

Preso atto della circolare n. 17 di data 27.11.2000 il Servizio Finanza Locale, trasmettendo il modello di cui sopra, ha precisato che il tasso di copertura dei costi deve essere aumentato progressivamente fino ad arrivare gradualmente alla copertura integrale degli stessi entro l'anno 2005 e che in conseguenza di tale manovra i criteri di determinazione dei trasferimenti di parte corrente saranno rivisti affinché siano sensibili alle politiche tariffarie adottate da ciascun Comune.

Preso atto che la Giunta Provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, con deliberazione n. 2517 di data 28.11.2005 ha apportato alcune modifiche al sistema di tariffazione del servizio pubblico di fognatura di cui alla sopra citata deliberazione n. 2822/2000, prevedendo nello specifico:

- l'individuazione dei costi comunque presenti, indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili);
- la conseguente individuazione di una quota fissa da applicarsi anche alle utenze civili.

Preso atto, inoltre, dei seguenti principi contenuti nella predetta deliberazione provinciale n. 2517/2005:

- i costi fissi afferenti al servizio in parola non possono superare la quota del 35% dei costi totali del servizio. Questo al fine di evitare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli gestori per i quali il necessario adeguamento delle reti potrebbe portare a scenari tariffari distorti e sbilanciati verso i costi fissi, che allenterebbero il legame tra servizio reso e corrispettivo da pagare fino quasi ad annullarlo;
- alle utenze costituite da insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata "F";
- dal totale dei costi fissi deve essere sottratto l'introito derivante dall'applicazione del sopraccitato coefficiente F a tutte le utenze produttive e il risultato di tale operazione dovrà essere suddiviso per il numero di utenze civili, ottenendo conseguentemente una quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza;
- obbligatorietà della copertura integrale dei costi;
- sono abrogati i limiti relativi alla tariffazione delle utenze civili e al coefficiente F delle utenze produttive di cui alla deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, come integrata con deliberazione n. 3616 di data 28.12.2001.

Considerato, quindi, che le tariffe relative al servizio pubblico di fognatura devono essere commisurate all'entità del servizio reso e che per le utenze produttive i comuni stabiliscono i valori del coefficiente F (coefficiente che stabilisce la copertura dei costi fissi per tali utenze) nell'ambito degli intervalli fissati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui alle tabelle allegate alla sopraccitata deliberazione n. 2822/2000, così come convertita con la deliberazione n. 3616/2001.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 di data 09.11.2007, con la quale viene approvato il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Dato atto che la Circolare n. 13 prot. n. 11718/07-D.16 dd. 15.11.2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sancisce l'obbligo della copertura totale dei costi fissi.

Richiamata la propria deliberazione n. 07 dd. 04.03.2021, mediante la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2021 ricavate applicando il modello tariffario approvato dalla P.A.T. con deliberazione n. 2517 del 28.11.2005.

Visto il piano dei costi di gestione del servizio di fognatura di questo comune per l'anno 2022 evidenziato nella "Tabella 1", e le specifiche tabelle con le quali vengono precisati i costi relativi all'imputazione delle spese per il personale ("Tabella 2") e relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico ("Tabella 3"), dell'imputazione ammortamenti impianti ("Tabella 4") e relativi alle voci di costo del pre-consuntivo 2021 ("Tabella 5"), predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario, che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalla “Tabella 1” predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa della tariffa da applicarsi a tutte le utenze civili pari a euro 28,7033.= + IVA determinata sulla base della suddivisione dei costi fissi per il totale dei ricavi che si prevede di fatturare;
- della quota variabile della tariffa da applicarsi alle utenze civili e produttive determinata in euro 0,4503.= al mc. + IVA

Rilevato che la determinazione delle quote fisse da applicarsi alle utenze produttive o industriali è operata secondo il modello definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 09 novembre 2007, in base all'entità annuale in mc dei reflui scaricati che di seguito si individuano:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI “F”
$V \leq 250$ mc/anno	82,00
251 – 500	96,00
501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
$V > 50.000$ mc/anno	2.641,00

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di fognatura emerge la loro determinazione pari al 35% del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili.

Considerato che nel nuovo sistema tariffario così delineato si raggiunge la totale copertura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale e di servizio.

Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228 approvato con L. 25.02.2022, n. 15, ed in particolare l'art. 3, comma 5sexiesdecies, che ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Accertata la propria competenza in materia.

Ritenuto inoltre necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Vista la Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm., ed in particolare l'art. 9.

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Visto il T.U.LL.RR.O.C.F. approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dal primo gennaio 2022, il piano dei costi complessivi di gestione del servizio di fognatura per l'anno 2022 nell'importo complessivo di euro 20.092,28.= come calcolato nella “Tabella 1”, e le specifiche tabelle dei costi relativi all'imputazione delle spese per il personale (“Tabella 2”), alla valutazione del patrimonio impiantistico (“Tabella 3”), all'ammortamento degli impianti (“Tabella 4”) e alle voci di costo del pre-consuntivo 2021 (“Tabella 5”), predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **determinare** la quota fissa per tutte le utenze civili per l'anno 2022 pari ad euro 28,7033.= + IVA;
3. di **determinare** la quota variabile della tariffa da applicarsi alle utenze civili e produttive per l'anno 2022 in euro 0,4503.= al mc. + I.V.A.;
4. di **determinare** le quote fisse di tariffa da applicarsi alle utenze produttive o industriali in base all'entità annuale in mc. dei reflui scaricati, operata secondo il modello definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007, stabilendo il valore “F” in base all'entità annuale in mc dei reflui scaricati che di seguito si individuano:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI “F”
-----------------------	---------------

V ≤ 250 mc/anno	82,00
251 – 500	96,00
501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
V > 50.000 mc/anno	2.641,00

5. di **stimare** il gettito complessivo del servizio in euro 20.092,28.= + IVA sulla base delle utenze collegate al sistema di fognatura comunale, da iscriversi nel bilancio di previsione 2022-2024, pari al 100% del costo complessivo;
6. di **dare atto** che il rapporto annuale di copertura dei costi del Servizio quali risultanti dalla somma dei costi fissi e variabili con le entrate previste è del 100%;
7. di **provvedere** all'inoltro della presente deliberazione di determinazione delle tariffe al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517 di data 28.11.2005 e n. 2436 di data 09.11.2007;
8. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - b. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.